



REGOLAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 1 - FINALITA'

- 1- In conformità con lo spirito dello Statuto, il Comune di Chiesina Uzzanese si impegna a sostenere lo sviluppo economico e sociale, mediante l'incremento occupazionale delle attività produttive.
- 2- Per le finalità sopraesposte, il Comune di Chiesina Uzzanese istituisce un fondo denominato "FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE".
- 3- Possono concorrere alla creazione del fondo, oltre al Comune, anche altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 tutte le imprese commerciali o artigianali di servizio, in sede fissa, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1- siano iscritte nell'apposito Albo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pistoia;
- 2- siano in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali, nonché con i tributi comunali;
- 3- abbiano sede operativa nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- 4- siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006;
- 5- abbiano svolto l'attività in modo continuativo, in sede fissa, sul territorio comunale, in locali con specifica destinazione d'uso, da almeno sei mesi.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI

1- Per favorire iniziative che creino occupazione, il "Fondo", costituito ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, riconosce le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) contributo a fondo perduto PER NUOVA ATTIVITÀ, spettante per ogni nuova attività insediata sul territorio comunale;

L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei requisiti di cui al precedente art.2.

b) contributo a fondo perduto PER NUOVA ASSUNZIONE, spettante per ogni incremento lavorativo disposto dalle imprese di cui all'art.2 che assumano a tempo indeterminato unità lavorative con residenza nel comune di Chiesina Uzzanese (al momento dell'assunzione), comprese quelle previste dalla Legge 19/01/1955, n.25 (apprendistato);

L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di assunzione part-time, il beneficio è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal C.C.N.L.;

- il contributo è "una tantum" e può essere richiesto per non più di 3 (tre) unità lavorative per ogni Impresa, a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali;

- l'assunzione deve costituire effettivo incremento di occupazione in capo all'azienda, pertanto si intende nuovo assunto l'incremento di 1 unità lavorativa su base annua (ULA) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (oppure come rilevato al 31 dicembre di ciascun anno solare rispetto al precedente)

- alla data della domanda di contributo, il dipendente assunto deve risultare in servizio presso l'impresa da almeno dodici mesi, in modo continuativo.

2- Le agevolazioni di cui alle lettere a) e/o b) del presente articolo sono cumulabili e non sono in contrasto con altre agevolazioni finanziarie previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

ART. 4 – AMMONTARE CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo verrà ripartito nel seguente modo:

- € 500,00 per ogni caso previsto dall'art. 3 lettera a);
- € 700,00 per ogni caso previsto dall'art. 3 lettera b) elevabili fino ad € 1.000,00 nel caso in cui le domande presentate sono inferiori a 4;

Gli importi suddetti possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1- Sono escluse dal beneficio le Imprese che:

- a – sostituiscono o rilevano attività esistenti;
- b - non hanno sede operativa nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- c - non sono in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali o con i tributi comunali
- d - hanno in corso o hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione



della domanda di contributo;

e - hanno effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa, nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo;

f - abbiano svolto l'attività in modo continuativo, sul territorio comunale, da meno di sei mesi

g - svolgono la propria attività non in sede fissa e in locali privi di specifica destinazione d'uso;

ART. 6 – PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FONDO

1- Per ottenere le agevolazioni di cui all'art.3, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.2 (fondo perduto PER NUOVA ATTIVITA'), dovranno inoltrare al Comune di Chiesina Uzzanese, entro un anno dall'avvio dell'attività, domanda in carta semplice corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti:

a) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pistoia con l'indicazione della tipologia dell'attività svolta, le sedi e il nominativo di tutti i soci che compongono l'impresa;

b) la data di inizio attività dell'impresa nella sede territoriale posta nel Comune di Chiesina Uzzanese

c) i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva assistenziale e previdenziale (D.U.R.C)

d) che tutti i soci dell'impresa non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti – requisiti in ordine generale)

2- Per ottenere il beneficio di cui all'art. 3, lett. b) (fondo perduto PER NUOVA ASSUNZIONE), la domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata, entro diciotto mesi anno dall'assunzione del nuovo dipendente, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti:

- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pistoia con l'indicazione della tipologia dell'attività svolta, le sedi e il nominativo di tutti i soci che compongono l'impresa;

- la data di inizio attività dell'impresa nella sede territoriale posta nel Comune di Chiesina Uzzanese

- i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva assistenziale e previdenziale con esibizione (D.U.R.C)

- che tutti i soci dell'impresa non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti – requisiti in ordine generale)

- i dati anagrafici del nuovo occupato con particolare riferimento alla residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese;

- il mancato godimento dei benefici previsti dalle vigenti normative e dalle L.223/91- L.25/55, L.863/84 ed altre agevolazioni concesse dallo Stato o da Enti Pubblici;

- il mancato licenziamento, per riduzione del personale, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa;

- che l'assunzione costituisce effettivo incremento di occupazione in capo all'azienda (si intende nuovo assunto l'incremento di 1 unità lavorativa su base annua (ULA) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (oppure come rilevato al 31 dicembre di ciascun anno solare rispetto al precedente)

- documentazione attestante il servizio continuativo del dipendente prestato presso l'impresa da almeno dodici mesi.

ART. 7- ISTRUTTORIA

1- L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici è svolta dal competente Ufficio di Polizia Municipale.

2- Il Comune dovrà eseguire le verifiche atte ad accertare la corrispondenza della autodichiarazioni fornite dall'Impresa.

3- L'istruttoria relativa alle istanze di concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento deve concludersi con un provvedimento scritto di concessione o di diniego.

ART. 8- ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

1- Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, dispone, con propria determinazione, l'accoglimento delle domande pervenute dopo avere acquisito agli atti il parere della Commissione Tecnica, espresso conformemente ai criteri ed alle modalità previste dal presente Regolamento, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

2- L' esame delle domande avverrà in un'unica seduta della Commissione che si terrà nella prima settimana del mese di Settembre di ogni anno. L'esame avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo; a tale proposito farà fede il numero di protocollo apposto dal competente Ufficio Comunale.

3 – Le domande presentate in data successiva a quella della riunione della Commissione, verranno esaminate nella seduta che la Commissione terrà l'anno seguente.

4- La Commissione Tecnica è così composta:

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

Un dipendente dell'Ufficio SUAP

Un dipendente dell'Ufficio Commercio

5- La Commissione esprime il proprio parere tenendo conto dei criteri e delle modalità previste dal presente Regolamento.

6- Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.



7- Di ogni riunione della Commissione verrà redatto verbale scritto a cura del Responsabile del Settore Polizia Municipale o di altro dipendente comunale da lui designato.

ART. 9- EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1- Il Responsabile del Settore Polizia Municipale acquisite le domande, istruite come sopra e corredate del parere obbligatorio della Commissione, procede con proprio successivo atto alla determinazione di accoglimento e liquidazione dei contributi spettanti.

ART. 10 – DOTAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione approva ogni anno la dotazione del Fondo. I contributi verranno erogati fino a esaurimento del fondo annuale.

ART 11 – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento verrà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito del Comune.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione ai sensi di legge.